

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

Servizio di custodia e gestione di documenti in outsourcing

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Ente intende affidare in outsourcing la custodia, la gestione e la consegna ai fini della consultazione da parte dei dipendenti dei documenti attualmente depositati in Cagliari presso i locali di Via XXIX Novembre 43 (stimati in circa 200 metri lineari) ed in Via Mameli, 88 piano II (stimati in circa 10 metri lineari). Dei documenti verrà messo a disposizione da parte di Enas un elenco di consistenza delle unità archivistiche attualmente in fase di costituzione, ed articolato in serie, sottoserie e riferimento temporale. L'affidamento del servizio è subordinato al rilascio del nulla osta da Parte della Soprintendenza Archivistica della Sardegna. A tal fine verrà comunicato all'Ente archivistico il nominativo dell'operatore economico e l'ubicazione dei locali di deposito.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia e gestione in outsourcing di materiale documentario dell'Enas, articolato nelle seguenti principali attività:

a) **Fase di gestione fisica e logistica dell'archivio:**

1. Prelievo dei documenti presenti presso i locali di Via XXIX Novembre, 43 in Cagliari (circa 200 ml) e in via Mameli 88, piano II (circa 10 ml) e trasporto presso centro di archiviazione. A copertura dei rischi derivanti dal trasporto dovrà essere prevista la stipula di apposita polizza assicurativa con la formula "da chiodo a chiodo". Prima dell'inizio del trasporto l'operatore economico dovrà verificare l'elenco di consistenza predisposto da Enas e firmare lo stesso per presa in carico delle unità documentali effettivamente ricevute;

2. Custodia presso locali autorizzati come centro di archiviazione secondo le normative vigenti. L'Operatore economico dovrà possedere sistemi impiantistici e strutture immobiliari conformi, per quanto attiene alle tipologie di costruzione ai sistemi antintrusione e antincendio tali da garantire il necessario livello di sicurezza, constatato attraverso certificazioni rilasciate dagli uffici competenti. La conservazione deve garantire l'integrità fisica ed il rispetto della riservatezza dei documenti conservati.

L'Operatore economico dovrà possedere un contratto per copertura assicurativa per i rischi furto/rapina, e rischi accessori, Incendio/allagamento, Responsabilità civile per danni alle cose e/o alle persone del committente e/o di terzi, derivanti nell'esecuzione dei servizi contrattuali.

3. Servizio di consultazione e consegna. L'operatore economico deve garantire ad Enas la messa a disposizione dei documenti e dovrà designare un proprio referente per il servizio, un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico per eventuali esigenze legate al servizio. Le richieste di consultazione verranno inoltrate da parte del personale incaricato dall'Enas, preventivamente individuato, tramite posta elettronica da una casella di posta dedicata, all'indirizzo individuato dall'operatore economico. L'Enas al momento della richiesta potrà indicare se necessita della consegna fisica dei documenti o la disponibilità a ricevere copia dei documenti scansionati. In caso di consultazione fisica l'operatore economico consegnerà all'Enas, in originale gli atti richiesti che poi dovrà ritirare presso Enas e riportarli nei propri locali. Le richieste di consultazione dovranno essere soddisfatte entro le ore 10.00 nel caso in cui la richiesta sia pervenuta entro le ore 17.00 del giorno precedente, entro le ore 13.00 nel caso in cui la richiesta sia pervenuta entro le ore 8.00 dello stesso giorno. Sarà cura dell'Ente comunicare negli stessi modi in cui fa le richieste, la disponibilità al ritiro dei documenti che dovrà avvenire entro 48 ore dalla richiesta di ritiro. Sarà cura dell'operatore economico predisporre i moduli attestanti il ritiro e la riconsegna dei documenti. Nel caso in cui Enas e l'operatore economico si siano accordati per la consultazione tramite scansione, l'operatore economico invierà ad Enas la scansione degli atti richiesti all'indirizzo alla casella di posta dedicata Enas, entro gli stessi termini previsti per la consegna fisica.

L'Operatore economico su richiesta di Enas dovrà garantire un servizio di consultazione presso il suo deposito da parte di personale autorizzato Enas, assistito dal personale dell'operatore economico.

- b) **Fase di restituzione della documentazione a fine contratto:** l'Operatore economico al termine del contratto dovrà provvedere alla riconsegna della documentazione detenuta in custodia. Dovrà trasportare la stessa fino ai locali che verranno nell'ambito del territorio regionale, adibiti ad archivio da Enas nonché posizionare a scaffale i fascicoli nel rispetto delle serie omogenee e consegnare ad Enas un elenco di consistenza che riporti la collocazione dei fascicoli. Tali attività dovranno svolgersi, a cura e spese dell'operatore economico, nei sette giorni precedenti la conclusione del contratto e ultimarsi entro il termine dello stesso contratto. A copertura dei rischi derivanti dal trasporto dovrà essere prevista la stipula di apposita polizza assicurativa con la formula "da chiodo a chiodo". L'operatore economico dovrà inoltre provvedere alla eliminazione dei duplicati informatici in proprio possesso, acquisiti tramite riproduzione/scansione di copia, immagine di documento analogico a fini di recapito remoto.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE

La durata del contratto è stabilita in anni uno dalla data di attivazione del servizio. Il contratto è rinnovabile di anno in anno per ulteriori 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Entro il terzo giorno lavorativo dalla data di attivazione del servizio dovrà essere concluso il prelievo dei documenti presenti presso i locali di Via XXIX Novembre, 43 in Cagliari e in Via Mameli, 88 piano II e il trasporto presso il centro di archiviazione dell'operatore economico.

ART. 4 – PENALI

L'Enas si riserva di porre a carico dell'Operatore economico i danni derivanti dallo smarrimento o deterioramento di unità documentali regolarmente prese in carico e successivamente smarrite o deteriorate.

Nel caso in cui l'Operatore economico in merito ai servizi richiesti, non rispetti quanto specificato nel presente capitolato, L'Enas potrà richiedere:

- per il mancato rispetto del termine di 3 (tre giorni) dal verbale di attivazione del servizio del trasferimento della documentazione archivistica presso il centro di archiviazione dell'operatore economico, una penale di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun giorno di ritardo;
- per il mancato rispetto del termine di consegna relativo al servizio di Consultazione fisica o tramite scansione, una penale di Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna ora di ritardo;
- per il mancato rispetto del termine di ritiro della documentazione richiesta entro le 48 ore dalla richiesta, una penale di Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna ora di ritardo;
- per il mancato rispetto del termine di restituzione della documentazione finale una penale di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla conclusione del contratto.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, l'Ente potrà risolvere il contratto in danno all'operatore economico. Sono fatte salve le cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente a mezzo pec prima della scadenza del termine.

ART. 5 – PAGAMENTI

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Il pagamento sarà realizzato da ENAS in tre soluzioni:

- la prima soluzione entro 30 giorni dall'emissione della fattura che potrà essere emessa solo previa certificazione, da parte di Enas della regolare esecuzione del prelievo dei documenti presenti presso i locali di Via XXIX Novembre, 43 e in Via Mameli, 88 piano II in Cagliari e il trasporto presso il centro di archiviazione dell'operatore economico;

- la seconda entro 30 giorni dall'emissione della fattura che potrà essere emessa solo previa certificazione, da parte di Enas della regolare esecuzione dei primi quattro mesi di servizio;
- la terza soluzione entro 30 giorni dall'emissione della fattura che potrà essere emessa solo previa certificazione, da parte di Enas della regolare esecuzione della fase di restituzione della documentazione a fine contratto.

Il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 tramite la tesoreria Banco di Sardegna mediante accredito sul conto corrente dedicato. Ai sensi dell'articolo 25 del D.l. 24 Aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 Giugno 2014 n. 89, l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo il formato previsto nell'Allegato A del DMEF del 3 Aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio VUB33E e il CIG. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C), che sarà richiesto da questa Amministrazione.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 l'operatore economico si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in oggetto. Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede l'Ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture elettroniche il CIG e il CUP riportato in contratto. L'Enas non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

ART. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il contraente nello svolgimento del servizio di cui al presente contratto dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate", allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2021 dell'ENAS, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 4 del 28 gennaio 2019.

ART. 8 – PATTO D'INTEGRITA'

L'Ente e l'Operatore Economico si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'Ente e dall'Operatore Economico, che si allega al presente contratto sotto la lettera A. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'adempimento, delle obbligazioni contrattuali, deve costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103. del D.Lgs. 50/16.

ART. 10 – SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria dovrà adempiere, per tutta la durata del contratto, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro dei dipendenti come definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., intendendosi l'operatore economico, ovvero il suo legale rappresentante, quale datore di lavoro ai sensi del predetto decreto.

L'aggiudicataria dovrà provvedere alla nomina di un Direttore/responsabile tecnico che risponda del regolare espletamento del servizio anche nei riguardi del rispetto delle norme di sicurezza anzidette;

qualora detto Direttore/Responsabile tecnico non fosse alle dipendenze della ditta, la stessa dovrà consegnare al direttore dell'esecuzione del contratto dell'ENAS la dichiarazione sottoscritta dal professionista, di accettazione dell'incarico. Si dà atto che l'ENAS ha verificato che l'appalto in argomento ricade nella fattispecie di esclusione dall'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Conseguentemente, nel presente appalto non vi sono oneri per la sicurezza derivanti dalla risoluzione delle interferenze che debbono essere compensati con voce specifica esclusa dal ribasso.

Art. 11 – RISERVATEZZA

Le informazioni relative ai documenti presenti nell'archivio devono essere considerate come assolutamente riservate. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti i provvedimenti possibili necessari ad assicurare e proteggere la riservatezza dei documenti affidatigli, nei confronti di chiunque, ad eccezione delle persone incaricate dall'Ente nell'esercizio del contratto. L'appaltatore deve adeguarsi alla normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e alla normativa specifica in materia archivistica per quanto riguarda la sicurezza dei dati. Conseguentemente l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. L'Appaltatore è l'unico responsabile, sia penalmente che civilmente, della corretta tenuta e conservazione dei documenti presenti nell'archivio e del rispetto di tutte le vigenti normative in materia di trattamento e protezione dei dati personali e sensibili: dovrà quindi garantire l'integrità e l'inviolabilità dei documenti conservati nell'archivio, assicurare la sicurezza del trattamento delle informazioni e dei dati sensibili in essi contenuti. L'Appaltatore deve nominare un responsabile del trattamento dei dati.

Art. 12. – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume completamente il rischio del servizio ed è direttamente responsabile di ogni danno di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose o animali che dovesse derivare al proprio personale o a terzi nello svolgimento della prestazione oggetto del contratto, sollevando l'Enas da ogni qualsivoglia responsabilità e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Enas. L'Enas non assume altresì alcuna responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che si verificano nell'ambito del servizio o ad esso connesse, che vedano coinvolto il personale fornito dall'Appaltatore, al quale è fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale o di terzi per non recare danni a beni pubblici e/o privati.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA DITTA APPALTATRICE

Qualora l'appaltatore si rendesse colpevole di frode o contravvenga agli obblighi ad alle condizioni stipulate, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento.

La risoluzione avrà per effetto immediato l'incameramento per intero della cauzione definitiva, l'applicazione delle penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile l'Impresa fornitrice di tutti i danni e le maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, alle forniture cui esso si riferisce per mezzo di altra Impresa.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie che insorgessero tra Enas e la ditta saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora la ditta abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'appaltatore non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria prima che l'Enas abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

ART. 15 – NORME SULLE PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), l'Amministrazione fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nell'Informativa resa ai concorrenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679, allegato n. 9 al presente disciplinare di gara.